

telefono
fax

Via Dogana 16
091 814 41 00
091 814 44 44

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

Funzionario
incaricato

**Ufficio del veterinario cantonale
650 Bellinzona**

telefono
e-mail

Circolare
Ai Municipi
del cantone Ticino

Bellinzona

18 aprile 2014



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Tassa sui cani; trasferimento di competenze dal Cantone ai Comuni

Signor Sindaco, signori Municipali,

il 29 gennaio 2014 il Gran Consiglio, attraverso una modifica dell'art. 4 della Legge sui cani, ha trasferito la competenza di riscuotere la tassa annuale sui cani dal Cantone ai Comuni. Desideriamo a questo riguardo informare le autorità e i servizi amministrativi comunali sulle conseguenze di questa modifica a livello finanziario, amministrativo e operativo.

Questo il tenore del nuovo art. 4 cpvv. 2, 3 e 4 (parti modificate in grassetto):

Tassa

¹ I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale.

² **Tale tassa è stabilita dal Comune di residenza del proprietario del cane tra un importo minimo di fr. 50.- ed un importo massimo di fr. 100.-; per la determinazione del Comune di residenza fanno stato i dati registrati all'anagrafe canina secondo l'Ordinanza federale sulle epizoozie.**

³ **Il Comune di residenza è competente per il prelievo della tassa ed è tenuto a versare al Cantone fr. 25.- della stessa.**

⁴ **Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni al pagamento della tassa.**

Due sono le ragioni principali che hanno portato alla modifica legislativa in oggetto. Da una parte, le autorità locali dispongono di informazioni più dirette e circostanziate sulla detenzione di cani all'interno della propria giurisdizione e sui cambiamenti che intervengono in seguito ai cambiamenti di domicilio dei detentori o ai mutamenti nella detenzione, ciò che permette maggiore celerità e possibilità di controllo nella riscossione della tassa sui cani.

La seconda ragione si riferisce alla nuova competenza attribuita ai Comuni di determinare autonomamente l'importo della tassa, tra un minimo di fr. 50.- e un massimo di fr. 100.- per cane all'anno, per meglio ossequiare il principio di copertura dei costi. L'attuale riversamento ai comuni di un importo fisso disattende infatti, almeno in parte, il principio di equivalenza, considerato che i costi generati dalla presenza e dalla gestione dei cani possono variare sensibilmente da

un comune all'altro, in funzione ad esempio della sua natura (urbana o rurale) oppure della sua estensione. Considerato che la quota parte per il Cantone di fr. 25.- rimane invariata, ne consegue ora la possibilità per i Comuni di stabilire la propria quota parte tra fr. 25.- e fr. 75.-.

Al proposito vi orientiamo in particolare sui seguenti aspetti.

Banca dati ANIS

In base all'articolo 17 dell'Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), tutti i cani e i relativi proprietari devono essere registrati in una banca dati centrale. Il nostro cantone, unitamente alla quasi totalità dei cantoni svizzeri, ha attribuito questo ruolo alla ditta ANIS SA, che già prima dell'introduzione dell'obbligo del microchip disponeva di una nutrita anagrafe canina su base volontaria. L'aggiornamento dei dati è compito dei proprietari di cani.

I Comuni possono accedere in ogni momento alla banca dati tramite codice PIN e scaricare i dati relativi alle persone domiciliate nel proprio comprensorio in formato Excel. Nella scheda "Scaricare i dati ANIS" abbiamo riassunto la procedura del download.

Identificazione dei cani

La base dell'anagrafe canina è costituita dal numero individuale di ogni cane (numero del microchip) e dall'indirizzo del relativo proprietario. Queste informazioni vengono rilevate dal veterinario al momento dell'identificazione e fornite alla banca dati ANIS SA. Il nostro ufficio ha recentemente provveduto ad un allineamento dei dati registrati in ANIS con quelli registrati in MOVPOP, che generalmente sono più aggiornati. I Comuni dispongono quindi di un elenco aggiornato dei cani e dei rispettivi proprietari nella banca dati ANIS, dalla quale è possibile scaricare un file Excel per procedere alla fatturazione della tassa. La scheda "Identificazione e registrazione dei cani" illustra in modo schematico la procedura per una corretta registrazione degli animali.

Fatturazione della tassa

Al riguardo, sentita la Sezione degli enti locali sugli aspetti di sua pertinenza, sottolineiamo quanto segue.

La base legale è costituita dall'articolo 4 della Legge sui cani dell'11 febbraio 2009 con le modifiche del 29 gennaio 2014 e dai disposti del relativo Regolamento sui cani dell'11 febbraio 2009. Le modifiche di quest'ultimo sono state pubblicate sul BU in questi giorni (cfr. BU 21/2014 del 18.04.2014). Allo scopo di uniformare le varie procedure amministrative applicate dai Comuni, l'Ufficio del veterinario cantonale ha emanato l'allegata direttiva.

Spetterà quindi ora al Municipio, attraverso un'ordinanza municipale (cfr. nuovo art. 4 cpv. 1 Regolamento sui cani), determinare l'ammontare della tassa, ritenuto un minimo di fr. 50.- e un massimo di fr. 100.- fissati dall'art. 4 della Legge sui cani e considerato che l'importo sarà comprensivo dei fr. 25.- che dovranno essere riversati al Cantone.

Le entrate e le uscite relative alla tassa sui cani dovranno essere registrate dai comuni nel modo seguente:

	<u>Conto dare</u>	<u>Conto avere</u>
- emissione tassa	115	259
- addebito quota parte al Cantone	259	111 (cc Stato/Comune)
- tassa comunale	259	434 / funzione 109

In ossequio ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, la tassa dovrà essere fissata tenuto conto dei costi effettivi generati dalla presenza dei cani sul territorio comunale (con particolare riferimento alla pulizia del territorio, alla vigilanza sulla popolazione canina, al controllo della sicurezza e all'eventuale messa a disposizione di aree di svago per i cani).

Riteniamo opportuno osservare una tempistica uniforme a livello cantonale per quanto riguarda il download dei dati da ANIS e la fatturazione della tassa. Il 2014 dev'essere considerato quale anno di transizione, per cui i termini devono essere posticipati rispetto a quelli indicati nella direttiva dell'UVC:

	2014	dal 2015
download dei dati da ANIS	15 maggio 2014	entro il 15 gennaio
prima fatturazione	entro il 15 luglio 2014	entro il 28 febbraio

Quale esempio di ordinanza per la fissazione delle tasse i Municipi potranno riferirsi, con le dovute modifiche, a quelle pubblicate in ambito di tasse d'uso a concretizzazione dei disposti dei vari Regolamenti comunali (vedi tasse rifiuti, tasse acqua potabile ecc.).

Per eventuali ulteriori informazioni restiamo volentieri a vostra disposizione.

Vogliate gradire, signor Sindaco e signori Municipali, i nostri distinti saluti.

UFFICIO DEL VETERINARIO CANTONALE

Allegati:

- Modifiche della Legge sui cani del 19 febbraio 2008;
- Modifiche del Regolamento sui cani dell'11 febbraio 2009;
- Direttiva dell'UVC concernente la riscossione della tassa sui cani del 18 aprile 2014;
- Scheda informativa "Scaricare i dati ANIS"
- Scheda informativa "Identificazione e registrazione dei cani"

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità, Residenza
- Dipartimento delle istituzioni, Residenza
- Dipartimento delle finanze e dell'economia, Residenza
- Sezione degli enti locali, Via Carlo Salvioni 14, 6500 Bellinzona
- Sezione delle finanze, Residenza